

REGOLAMENTO DELLE VOTAZIONI " AD REFERENDUM

Edizione 0		
Progressivo revisione	Data Approvazione del CdA	Stato di emissione documento
00	21/05/2010	Prima Emissione
01	27/04/2015	Aggiornamento UU.OO.
02	03/05/2016	Revisione
03	19/04/2017	Revisione
04	26/02/2019	Agg.art.2
05	28/10/2019	Revisione
06	30/03/2022	Agg.art.2

Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia

Art. 1

Le votazioni sono indette con l'apposito "Avviso" pubblicato, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni, sull'Intranet aziendale e sul sito internet del Fondo ai fini dell'esercizio del voto per via informatica secondo quanto appresso specificato.

Analogamente il Fondo predispone una lettera da inviare per posta elettronica ovvero per lettera in caso di mancanza di un recapito di posta elettronica, ai propri pensionati, aggregati e differiti entro cinque giorni dalla pubblicazione del suddetto "Avviso".

Art. 2

Ai sensi dello Statuto del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia hanno diritto a partecipare alle votazioni tutti gli Iscritti al Fondo stesso in qualità di Partecipanti, Aggregati maggiorenni, Pensionati, Differiti e Beneficiari maggiorenni.

Tutti gli aventi diritto esprimono il voto "per via informatica", avvalendosi di un unico sistema di voto; le istruzioni, le modalità di accesso alla documentazione, nonché gli orari di accesso al voto verranno pubblicati sull'Intranet aziendale e sul sito internet del Fondo.

Per l'esercizio del voto verranno comunicate le credenziali a ciascun votante per posta elettronica ovvero per lettera in caso di mancanza di un recapito di posta elettronica.

L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene fornito dal Fondo al gestore della procedura di votazione per via informatica attraverso i canali informatici appositamente previsti.

Art. 3

Per lo scrutinio dei voti viene costituita la Commissione Elettorale così composta:

- un componente ed un sostituto nominati dalla Banca che assume le funzioni di Presidente;
- un componente ed un sostituto nominati dalla Associazione Nazionale Pensionati della BNL;
- un componente ed un sostituto designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali, firmatarie dell'accordo del 13.04.2017, tra il personale in servizio iscritto al Fondo appartenente alle aziende aderenti al Fondo stesso;

La Commissione Elettorale si insedia il giorno delle votazioni in prima convocazione nei locali che saranno messi a disposizione dalla Banca.

Nella prima seduta la Commissione Elettorale provvede a nominare nel suo ambito un Segretario e il Presidente la Commissione stessa acquisisce agli atti e allega al relativo verbale:

- l'"avviso" indicato all'art 1);
- il fac-simile della comunicazione indicata all'art.2 pubblicata sull'Intranet aziendale e sul sito internet del Fondo

Art. 4

La Commissione Elettorale determina il proprio orario e modalità di funzionamento.

Nel primo giorno di votazioni la Commissione elettorale verificherà l'esito del voto in prima convocazione e, nel caso di mancato raggiungimento del quorum statutariamente previsto, provvederà all'apertura della procedura di voto in seconda convocazione, redigendo circostanziato verbale e dandone comunicazione al Fondo, per l'immediata pubblicazione sul sito del Fondo stesso, e alle Fonti Istitutive.

In sede di scrutinio finale, la Commissione Elettorale procederà alla proclamazione dei risultati di voto, redigendo un circostanziato verbale – nel quale si darà conto anche della regolarità dello svolgimento delle votazioni – che, firmato dai componenti effettivi, ovvero dai loro sostituti, la Commissione stessa, a cura del Presidente, viene trasmesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo. La Commissione Elettorale rimette poi al Fondo tutta la documentazione relativa alle votazioni.

La Commissione Elettorale cessa la sua attività con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi al Fondo.

Art. 5

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente emanate per lo svolgimento di votazioni ad referendum del "Fondo Pensioni".

Art. 6

Su qualsiasi controversia, quesito o contestazione, come pure su quanto non previsto dal presente Regolamento, nonché sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Regolamento stesso, decide la Commissione Elettorale a maggioranza semplice dei propri componenti effettivi, ovvero dei loro sostituti.